

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO IN
RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 in data 09/01/2015

Allegato: A

INDICE

CAPO I

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Interventi e prestazioni
- Art. 3 - Stato di bisogno

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

- Art. 4 - Definizione di nucleo familiare
- Art. 5 - Indicatore della situazione reddituale
- Art. 6 - Indicatore della situazione patrimoniale
- Art. 7 - Altri elementi per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente
- Art. 8 - Indicatore della situazione economica equivalente
- Art. 9 - Validità della certificazione

CAPO III

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITA' DEI SOGGETTI

- Art. 10 - Minimo vitale
- Art. 11 - Caratteristiche degli interventi
- Art. 12 - Destinatari
- Art. 13 - Modalità attuative
- Art. 14 - Procedure per la richiesta di prestazioni socio-assistenziali
- Art. 15 - Istruttoria
- Art. 16 - Prestazioni sociali rivolte ai minorenni
- Art. 17 - Rivalsa ed obbligo di informazioni
- Art. 18 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- Art. 19 - Assegnazione delle prestazioni - modalità e limiti

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE, R.S.A., R.S.A.D. E C.D.D.

- Art. 20 - Individuazione dei cittadini assistibili
- Art. 21 - Natura e finalità dell'intervento
- Art. 22 - Domanda ed istruttoria

CAPO V
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

- Art. 23 - Tipologia dei servizi
- Art. 24 - Costo dei servizi
- Art. 25 - Agevolazioni tariffarie
- Art. 26 - Determinazione delle agevolazioni tariffarie
- Art. 27 - Destinatari - Documentazione e competenze

CAPO VI
NORME FINALI

- Art. 28 - Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza
- Art. 29 - Pubblicità del regolamento
- Art. 30 - Abrogazioni
- Art. 31 - Norme integrative

CAPO I PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Gropello Cairoli esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616; con l'art. 132, comma 1 del D.L.vo 31.3.1998 n. 112; con l'art. 6 della legge 8.11.2000 n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/2013, n. 159.

Art. 2

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio della pari dignità sociale, il Comune di Gropello Cairoli attiva:

- 1) Prestazioni a favore delle situazioni economiche al di sotto del minimo vitale;
- 2) integrazione della retta di rsa e rsd
- 3) integrazione retta centri diurni minori
- 4) integrazione retta cdd
- 5) integrazione retta comunità

Inoltre in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati nel presente Regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- Asilo Nido per bambini fino a tre anni;
- Scuola dell'Infanzia;
- Centro Ricreativo Diurno per bambini e ragazzi;
- Centro Socio Educativo;
- Trasporto anziani e disabili;
- Trasporto sanitario e dializzati;
- Centro Diurno Integrato;
- Pasti al domicilio;
- Assistenza Domiciliare (sad e sadh);
- Servizi integrativi scolastici;
- Agevolazione tariffe servizi comunali;
- Telesoccorso e teleassistenza.

L'applicazione del Regolamento può comunque essere estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale.

Annualmente anche per tener conto delle variazioni del tasso d'inflazione nel frattempo intervenute, con deliberazione di Giunta Comunale e previo accordo con le OO.SS. e Sindacati dei Pensionati e rappresentanti le associazioni di tutela di invalidi e disabili, con i quali è stato stipulato Protocollo d'Intesa, saranno determinate ed adeguate, per ciascun servizio sopra elencato, le soglie ISEE e l'eventuale relativa soglia di esenzione.

ART. 3 Stato di bisogno

Si definisce "stato di bisogno", la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

Definito in questi termini lo stato di bisogno è il criterio base che consente l'accesso ai servizi ed alle prestazioni di carattere riparatorio, di cura e tutela delle persone e di pronto intervento.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 4 Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del D.P.C.M. n. 159/2013 nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della L. 27/10/1988, n. 470, è attratto ai fini del Decreto di cui si argomenta, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile;
 - c) quando uno dei due coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 01/12/1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 della Legge 04/05/1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a se stante,

fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a se stante. Il figlio maggiorenne non convivente coi genitori ed a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, è considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

ART. 5

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferiti a ciascun componente, ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - a. Reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - b. Redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c. Ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - d. I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - e. Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
 - f. Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a;
 - g. Redditi familiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, nonché dagli articoli 8 e 9 del D.L. 14/03/2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a, comma 1 del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% ed i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale ed il reddito agrario rispettivamente dell'80% e del 70%. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a, comma 1 del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917;

- h. Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'art. 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5 comma 4 lettera a, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i. Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini residenti all'estero (AIRE), convertiti in Euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2 deve essere sottratto fino a concorrenza: l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

ART. 6

Indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti valori:

- a) Patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) intestato ai componenti il nucleo non esercenti attività d'impresa è pari al valore determinato ai fini dell'IMU (Imposta Municipale Propria) che prevede per i fabbricati residenziali un moltiplicatore di 160 della rendita catastale rivalutata del 5%. Dal valore dell'immobile ottenuto si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione. Nella determinazione del patrimonio immobiliare va considerato anche quello relativo a fabbricati e terreni posseduti all'estero come definito dalla nostra legislazione. Anche in questo caso si può detrarre il debito residuo per mutui stipulati per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato.
- b) Patrimonio mobiliare (anche posseduto all'estero) costituito da:
 - a. depositi e conti correnti postali con il valore del saldo attivo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; tuttavia se il valore della consistenza media annua è superiore, si fa riferimento a questo;
 - b. titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito credito, buoni fruttiferi ed assimilati con il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 7

Altri elementi per calcolare l'indicatore della situazione economica equivalente

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono definiti in conformità alla tabella 2 del D.L.vo 130/2000:

Scala di equivalenza

n. componenti	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

I parametri sopra indicati sono maggiorati come segue:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,20 in caso di 3 figli minorenni, 0,35 in caso di 4 figli minorenni, 0,50 in caso di almeno 5 figli minorenni
- maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,30 in presenza di un figlio di età inferiore ai 3 anni compiuti in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbia svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento del reddito dichiarato oppure in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore ed a figli minorenni

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro desunto dalla scala di equivalenza, riportata nella tabella di cui sopra, eventualmente incrementato dai parametri di cui al punto precedente.

ART. 8

Indicatore della situazione economica

1. Nel nuovo DPCM la determinazione dell'indicatore della situazione reddituale è stata ampiamente modificata.
2. Infatti fanno parte del reddito di ciascun componente:
 - a. il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF (compresi il reddito dell'abitazione principale anche se il contribuente non è obbligato alla presentazione della dichiarazione, ed i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi che si deducono in dichiarazione al contrario dei dipendenti che li deducono in busta paga).
3. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, previo confronto con le OOSS, Sindacati dei Pensionati e rappresentanti le associazioni di tutela di invalidi e disabili, determinerà la struttura tariffaria entro la quale l'utente potrà usufruire delle eventuali agevolazioni.

ART. 9

Validità della certificazione

La certificazione ISEE ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo dalla data di sottoscrizione.

Al richiedente è fatto obbligo comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare.

L'entità delle variazioni ritenute rilevanti è disciplinata dai singoli regolamenti delle tariffe comunali. Sarà possibile richiedere l'Isce corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato (e non solo all'anno precedente), in caso di variazioni di reddito superiore al 25%, della situazione reddituale corrente rispetto a quella ordinaria, e che almeno un componente del nucleo familiare sia interessato da un mutamento significativo della propria condizione lavorativa (es. risoluzione rapporto di lavoro, sospensione o riduzione dell'attività).

La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell'agevolazione.

CAPO III

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

ART. 10
Minimo vitale

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari bisogni del vivere quotidiano.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia individuata al comma successivo.

Il Comune di Gropello Cairoli recepisce, nell'ammontare della pensione minima dell'INPS da aggiornarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, il valore ISEE fino al quale il cittadino ha diritto alle prestazioni del M.V.

ART. 11
Caratteristiche degli interventi

Il Servizio Sociale del Comune, avvalendosi anche dell'assistente sociale del Piano di Zona predispone progetti assistenziali adeguati ad accompagnare le famiglie nell'emersione delle condizioni di indigenza in cui si trovano.

In questo ambito garantisce, compatibilmente con le risorse iscritte a bilancio e fino a concorrenza del limite stabilito annualmente con deliberazione della Giunta, gli interventi di cui all'art. 2 (interventi e prestazioni)

ART. 12
Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'art. 10 gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gropello Cairoli da almeno due anni.

ART. 13
Modalità attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato, deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì, di aver conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite da effettuarsi anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente deve quindi esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personale, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare, mediante presentazione di Isee corrente, eventuali modifiche della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati.

ART. 14

Procedure per la richiesta di prestazioni socio-assistenziali

Il procedimento, preordinato all'erogazione di servizi e contributi, inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, di un familiare o su proposta dell'ufficio servizi sociali del Comune, corredata dalla dichiarazione sostitutiva del richiedente contenente la determinazione della situazione economica.

Spetta al responsabile del procedimento espletare tutte le incombenze di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, di quella reddituale e patrimoniale dichiarata, anche mediante raffronto con i dati in possesso di altri Enti quali Ministero delle Finanze, di concerto con la Guardia di Finanza con la quale sussiste apposita convenzione.

Per una corretta istruttoria della pratica il responsabile del procedimento provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente Regolamento, le seguenti notizie e documentazione:

- dichiarazione sostitutiva circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento;
- condizioni abitative dell'utente;
- dichiarazione di responsabilità di ciascun congiunto tenuto al mantenimento relativa all'ammontare del concorso spese che intende erogare a favore del richiedente;
- ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni del nucleo familiare.

ART. 15

Istruttoria

L'Ufficio Servizi Sociali, nella persona del Responsabile del Servizio, ricevuta l'istanza adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- 1) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso ai servizi o la concessione del contributo, in confronto a quanto previsto dal presente Regolamento;
- 2) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti accessori;
- 3) chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete;
- 4) esperisce, se ritenuto opportuno, accertamenti tecnici e verifiche, anche avvalendosi della convenzione stipulata con la Guardia di Finanza;
- 5) richiede eventuale esibizione di documentazione ritenuta necessaria;

Il provvedimento di concessione verrà effettuato con determinazione a cura del responsabile del servizio, e con conseguente informazione inviata al richiedente, se la richiesta fosse respinta, la risposta dovrà essere data per iscritto indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati dal presente Regolamento, di cui sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo della Giunta, prevedere interventi economici a favore di persone.

In questo caso dovrà essere presentata relazione motivata dell'Assistente Sociale o del responsabile dell'ufficio servizi sociali comunale che possa essere ritenuta utile per ottenere informazioni e pareri attinenti.

In questi casi la Giunta Comunale, attraverso apposita deliberazione definisce le caratteristiche e l'ammontare del provvedimento, che si concluderà con successivo impegno di spesa da parte del responsabile del servizio.

ART. 16
Prestazioni sociali rivolte a minorenni

Ai fini del calcolo dell'ISEE, per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici

per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 05/12/2013, n. 159.

ART. 17
Rivalsa e obbligo di informazione

L'articolo 4, comma 82, della Legge Regionale n. 1/2000 prescrive: "gli utenti sono tenuti a concorrere alla copertura del costo dei servizi secondo le determinazioni dei comuni, i quali si rivalgono sui soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito da parte dell'utente medesimo".

Si è posto il problema se il Comune possa attivare azioni di rivalsa nei confronti degli esercenti la potestà genitoriale anche nella fattispecie, posto che trattasi di interventi assistenziali disposti in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria e non a domanda dell'interessato.

L'intervento del Comune, nella fattispecie, si inquadra tra gli interventi sociali obbligatori nell'esclusivo interesse del minore, il quale, e non la famiglia, è il titolare della prestazione pubblica. La doverosità dell'intervento comunale non esime i soggetti obbligati agli alimenti dal concorrere alla copertura del costo della prestazione. Si è del parere, pertanto, che il Comune possa agire, ai sensi del codice civile, nei confronti dei soggetti obbligati, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dallo stesso ente locale nell'ambito dei propri regolamenti.

Da ultimo, merita particolare attenzione l'esigenza di osservare quanto già indicato nella circolare n. 42/2003, relativamente all'informazione che chi avvia gli interventi in esame, è tenuto a fornire ai comuni su cui gravano gli oneri. In particolare si ricorda che l'art. 6, comma 4, della Legge n. 328/2000 prevede espressamente che l'ente tenuto all'integrazione economica sia previamente informato del ricovero. L'informazione deve essere assicurata al Comune (o ai Comuni) anche dagli enti gestori degli interventi, in modo da condividere, per quanto possibile, le scelte operative, specie quelle che comportano nuove o maggiori spese. In tal senso si invitano le ASL ed i Comuni in indirizzo a voler segnalare tale adempimento a tutti i soggetti accreditati.

ART. 18
Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti sono i soggetti individuati ai sensi dell'art. 433 del codice civile così come modificato dall'art. 64, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo vi si astengono il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.
Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

ART. 19

Assegnazione delle prestazioni - modalità e limiti

Il Responsabile del Servizio sulla base dell'intervento predisposto dall'ufficio servizi sociali e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

CAPO IV

INTEGRAZIONE RETTA ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE, R.S.A., RSAD E CDD

ART. 20

Individuazione dei cittadini assistibili

L'intervento di cui al presente provvedimento può essere stabilito nei confronti di cittadini residenti nel comune di Gropello Cairoli da almeno 2 anni che, in seguito a fatti morbosi, situazioni di grave disagio e a processi di invecchiamento, non sono in grado di provvedere a se stessi se non con l'aiuto totale o parziale di altre persone.

ART. 21

Natura e Finalità dell'intervento

Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e servizi assicurati a tutti i cittadini dalla normativa vigente, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente a favore di coloro che, ospiti di strutture protette, R.S.A., R.S.A.D e C.D.D., non risultino in grado di provvedere alla copertura integrale della retta. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano o al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale a parità di bisogni. Tale intervento economico, finalizzato alla copertura parziale o totale della retta si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 109/98, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei relativi nuclei familiari secondo le tabelle annualmente aggiornate.

ART. 22

Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o il disabile, o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui al presente Regolamento, riferita all'anziano o al disabile e al loro nucleo familiare.

Per avere diritto all'integrazione delle prestazioni di cui all'art. 2 occorre essere residenti anagraficamente nel Comune da almeno due anni.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano o dall'amministratore di sostegno sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti e dal disabile sia direttamente con il reddito familiare che a mezzo di eventuali beni immobili e mobili posseduti. Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti. La mancata consegna dell'Isee esclude la possibilità per l'ente di erogare alcunché.

CAPO V

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

ART. 23

Tipologia dei servizi socio educativi

Tra i servizi socio-educativi rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali ma anche di tipo educativo, come indicati nell'art. 2.

ART. 24

Costo dei servizi

I cittadini annessi a fruire del servizio interessato dovranno corrispondere una retta determinata annualmente dall'Amministrazione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio.

ART. 25

Agevolazioni tariffarie

I cittadini che vengono a trovarsi in condizioni di indigenza, individuata attraverso l'indicatore della situazione economica (I.S.E. o I.S.E.E.) potranno usufruire di sconti sulle tariffe del servizio ottenuto, graduati a seconda del reddito che sarà accertato attraverso il calcolo dell'indicatore della situazione economica.

ART. 26

Determinazione delle agevolazioni tariffarie

L'entità dei costi dei servizi e i parametri da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie, saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale previo confronto con le OOSS pensionati e rappresentanti invalidi e disabili.

ART. 27

Destinatari - Documentazione e competenze

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui al presente Capo gli iscritti all' anagrafe della popolazione residente nel Comune di Gropello Cairoli da almeno due anni. Tutte le domande intese ad ottenere agevolazioni tariffarie dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge vigente e da qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

Spetta al responsabile del procedimento espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, di quella reddituale e patrimoniale dichiarata, anche mediante raffronto con i dati in possesso di altri Enti quali Agenzia delle Entrate e controllo degli stessi a cura della Guardia di Finanza.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.

CAPO VI NORME FINALI

ART. 28

Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE ed è a tal fine titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

I centri di assistenza fiscale che ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalla DSU sono conservati in formato cartaceo o elettronico dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori.

L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.

I dipendenti comunali che si trovassero a conoscere e/o utilizzare i dati sensibili di cui al presente regolamento sono tenuti al segreto d'ufficio secondo quanto previsto da ultimo nel vigente codice disciplinare dei dipendenti comunali.

ART. 29

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 30

Abrogazioni

Le norme del presente Regolamento abrogano ogni altra norma regolamentare comunale e/o deliberazioni vigenti relative alla concessione di agevolazioni che prevedono la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti servizi e prestazioni.

ART. 31

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso delle prestazioni comunali agevolate.

In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.